



PSQ 014 Approvvigionamenti – Mod. 1 Rev. 0

lc_tn / 2022 / 2.9 / SM Repertorio determine del dirigente scolastico

Oggetto: *Disciplina interna per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000*

Il Dirigente Scolastico rileva quanto segue:

Al fine di semplificare l'attività amministrativa e snellire in particolare gli adempimenti posti a carico del cittadino, il D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) prevede due tipologie di dichiarazioni sostitutive rese sotto la personale responsabilità del dichiarante, quali:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione: concernente i soli stati, qualità personali e fatti elencati in modo puntuale nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: concernente stati, fatti o qualità personali non ricadenti tra quelli attestabili a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche quando non riguardanti direttamente il dichiarante, purché a sua diretta conoscenza e rese nel proprio interesse (articolo 47 del D.P.R. 445/2000);

Sulla materia è successivamente intervenuto l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale ha apportato alcune modifiche al D.P.R. n. 445/2000 che merita ricordare in quanto finalizzate a ridurre la produzione di certificati da parte della pubblica amministrazione. Tali modifiche hanno riguardato in particolare l'articolo 40 al quale sono stati aggiunti i commi 01 e 02 che recitano:

- "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
- "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»".

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ed accettare certificati ed atti di notorietà in quanto ciò comporta violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 445/2000. Le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e i soggetti privati gestori di pubblici servizi sono infatti ora utilizzabili solo nei rapporti con i privati, ragione per cui sulle stesse deve essere apposta la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" a pena di nullità del certificato stesso e per non incorrere nella violazione dei doveri d'ufficio di cui all'articolo 74, comma 2, lett. c bis), del D.P.R. n. 445/2000; in merito è stata diramata a tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali una circolare da parte del Servizio Amministrazione e attività di supporto della Provincia autonoma di Trento in data 12 dicembre 2012 (prot. n. 711377) avente ad oggetto "Certificati ed atti di notorietà";

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà semplificano e snelliscono gli adempimenti posti a carico del cittadino ma nel contempo comportano la necessaria effettuazione di



controlli da parte della pubblicazione amministrazione accettante al fine di verificare la veridicità di quanto in esse dichiarato dal dichiarante;

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 – Decreto Rilancio, ha apportato delle modifiche agli articoli 71 e 76 del DPR 445/2000 e introdotto il comma 1-bis all'articolo 75 dello stesso. I vigenti articoli sono i seguenti:

- Articolo 71 DPR 445/2000: “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.”;
- Articolo 75, comma 1-bis, DPR 445/2000: “La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.”;
- Articolo 76 DPR 445/2000: “La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.”

In merito alle modalità di effettuazione di tali controlli la Giunta provinciale ha adottato la deliberazione n. 2960, di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto “*Direttive per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà ed individuazione del campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, ai sensi dell’art. 71 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000*”, successivamente modificata con la deliberazione n. 2031 di data 28 settembre 2012 e tuttora valide, con la precisazione che l’applicazione delle conseguenze accessorie previste dal novellato articolo 75 è configurabile nei soli casi di decadenza totale dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione mendace (e quindi nel caso di falsità su di un presupposto necessario per l’erogazione) e ferma restando l’eccezione introdotta dal comma 1-bis in relazione agli interventi, anche economici, in favore dei soggetti fragili;

Tali direttive trovano applicazione anche con riferimento all’attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuata dagli enti strumentali della Provincia autonoma di Trento, e quindi anche nei confronti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali in quanto enti strumentali ai sensi dell’articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino). Ne consegue quindi che, nell’effettuazione dei controlli da compiere sulle dichiarazioni sostitutive acquisite agli atti nel corso dell’attività amministrativa di rispettiva competenza, le istituzioni scolastiche e formative provinciali devono attenersi alle indicazioni riportate in tali direttive.

Preso atto che:

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni; le dichiarazioni infatti comportano la responsabilità del dichiarante, con conseguenze sia sul piano penale che amministrativo, nel caso di accertamento di false dichiarazioni;

Il controllo è svolto, ove possibile, nel corso dell’istruttoria procedimentale, prima dell’emanazione del provvedimento finale;

L’articolo 10 del “*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2022-2024*”, approvato con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 628 del 2022 conferma





le tipologie di controlli da potersi effettuare, a seconda dei casi, sulle dichiarazioni sostitutive così come previste nelle sopra citate direttive provinciali ossia:

- controllo a campione, di norma;
- controllo mirato;
- controllo a tappeto.

Considerato che la legge non obbliga la pubblica amministrazione a procedere ad una verifica sistematica in ordine alla veridicità del contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive rese e che pertanto l'istituzione è legittimata a procedere, di norma, con controlli a campione purché sia garantita la percentuale minima del 2%, determinata su un arco temporale annuale, come stabilito dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2960/2010 e comunque in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio;

Considerato che al comma 2 dell'articolo 10 del citato *Piano* è precisato che il dirigente di ogni istituzione scolastica e formativa provinciale deve adottare un proprio provvedimento nel quale:

a) registrare tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione nel corso dei quali vengono acquisite agli atti, da parte dell'istituzione scolastica o formativa provinciale, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;

b) stabilire per ognuno di tali procedimenti amministrativi:

- la percentuale di pratiche da assoggettare a controllo;
- la tipologia di controllo (a campione; mirato; a tappeto);
- i dettagli per la loro effettuazione con particolare riferimento alle modalità organizzative e ai tempi,

garantendo in ogni caso la tempestività delle stesse laddove necessario.

Considerato, altresì, che la deliberazione della Giunta provinciale n. 2960/2010 con riferimento al controllo a campione dispone che il Dirigente, nel rispetto dell'imparzialità e della casualità, con proprio provvedimento motivato, può individuare metodologie di campionamento delle pratiche diverse da quelle indicate dalla Giunta nella propria deliberazione, qualora nessuna delle stesse sia adeguata in relazione alla natura delle pratiche, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili e comunque in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio.

Preso atto quindi della necessità di adempiere agli oneri posti a carico del dirigente dell'istituzione, con il presente provvedimento si provvede:

○ ad individuare tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione, nel corso dei quali sono acquisite agli atti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà, al fine di poter procedere all'effettuazione dei necessari controlli;

○ ad individuare, con riferimento al controllo "a campione", metodologie di campionamento delle pratiche diverse da quelle indicate dalla Giunta nella propria deliberazione, qualora nessuna delle stesse sia ritenuta adeguata in relazione alla natura delle pratiche, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili e comunque in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio;

○ ad approvare, sulla falsariga di quelli predisposti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2960/2010, un fac-simile di "VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE" e di "VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONTROLLO".

Preso altresì atto che:

La presente determinazione dirigenziale deve essere pubblicata, entro il 30 settembre 2022, nel sito web istituzionale dell'istituzione nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – Dati ulteriori";



Nella sezione "Amministrazione trasparente", come stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) nella deliberazione n. 430 del 2016, devono essere pubblicati anche i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive. Tenuto conto dell'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*legge provinciale sulla scuola*) il quale attribuisce al dirigente dell'istituzione, tra le altre cose, poteri di gestione e di organizzazione del lavoro;

Ciò premesso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

Vista la circolare del Servizio Amministrazione e attività di supporto della Provincia autonoma di Trento di data 12 dicembre 2012 (prot. n. 711377) avente ad oggetto "Certificati ed atti di notorietà";

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2960 di data 23 dicembre 2010;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2031 di data 28 settembre 2012;

Visto l'articolo 9 *ter* della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*);

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*) ed in particolare l'articolo 33 rubricato "Enti strumentali";

Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*legge provinciale sulla scuola*) ed in particolare l'articolo 23, comma 1;

d e t e r m i n a

1) di dare atto che le "Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ed individuazione del campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, ai sensi dell'art. 71 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000", approvate dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2960/2010 e n. 2031/2012, trovano applicazione e pertanto sono vincolanti anche con riferimento all'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuata dall'istituzione.

2) di prendere atto che anche nei confronti dell'istituzione trova applicazione la percentuale minima pari al 2%, determinata su un arco temporale annuale, delle pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e dell'atto di notorietà, percentuale che è possibile modificare e comunque in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio;

3) di individuare, per le motivazioni esposte in premessa e quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A) contenente tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione nel corso dei quali sono acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, al fine di poter procedere con metodologia all'effettuazione dei relativi controlli, stabilendo per ciascuno la percentuale di pratiche da assoggettare a controllo e la tipologia di controllo;





- 4) di individuare, per le motivazioni esposte in premessa e quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato B) contenente tutte le metodologie di campionamento delle pratiche con le relative modalità organizzative;
- 5) di approvare il fac-simile del "VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE" (Allegato C), predisposto sulla falsariga di quello approvato Provincia autonoma di Trento;
- 6) di approvare il fac-simile del "VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONTROLLO" (Allegato D), predisposto sulla falsariga di quello approvato dalla Provincia;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, entro il 30 settembre 2022, nel sito web dell'istituzione, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – Dati ulteriori";

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prof. Paolo Andrea Buzzelli -

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Si dà atto che ai sensi dell'articolo 4 della Legge Provinciale 30/11/1992, n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della legge 06/12/1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.





Liceo "Andrea Maffei"

• Viale Lutti, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) • Tel 0464553511 • Fax: 0464552316 • mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.p. 7/1979

Il Responsabile amministrativo scolastico

Modesto Simoni

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato elettronicamente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dall'art. 31 e seguenti della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23

